



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Il Dirigente Generale

Allegato A al DDG n. 344 del 19 maggio 2020

Oggetto: Adeguamento dell'elencazione di cui al DDG n. 8/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico.

Visto il Decreto Legge n° 32 del 18 aprile 2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55 e le modifiche introdotte dall'art. 9 quater della Legge 12 dicembre 2019, n°156, all'art. 94 bis del DPR 380/20012, come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge

Viste le linee guida, emanate dal MIT, per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, di cui al DM 30 aprile 2020, pubblicato nella [G.U. Serie Generale n.124 del 15-05-2020](#), a parziale modifica del precedente DDG 8-2020 e dell'allegato A, sul territorio regionale le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate come segue:

A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi "rilevanti" ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti:

- a) **Nelle zone sismiche 1 (alta sismicità);**
- b) **Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g e 0,25 g;** Sono dunque compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido a g (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Appare opportuno precisare che il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

2. I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2;

- a) Costruzioni, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ciminiere, torri, serbatoi e silos, complesse strutture idrauliche o marittime, strutture strallate, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa.
- b) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ([Appendice 1-elenco A](#)), nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso ([Appendice 1- elenco B](#)). Sono comprese nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV di cui al §

2.4.2 delle norme tecniche, da realizzare nelle zone ad alta e media sismicità (zone 1 e 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE:

Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l'Edilizia), ai sensi degli artt. 65 comma 1 e dell'art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, (interventi di "minor rilevanza" ai fini della pubblica incolumità):

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera A), paragrafo 1;
2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto C.4.1 del DM 17/01/2018;
3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);
4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C).

Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018)

C) INTERVENTI LIBERI, DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE' DEPOSITO DEL PROGETTO

Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi "privi di rilevanza" ai fini della pubblica incolumità):

Gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004), ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che, per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si faccia riferimento all'[Appendice 2](#).

Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all'Ufficio del Genio Civile, l'inizio dei lavori, allegando contestualmente la nomina e l'accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell'art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall'art. 3 del D.L.32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a richiesta.

D) VARIANTI NON SOSTANZIALI

Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali. Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici ed architettonici, restando nell'ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell'applicazione dell'art. 94 -bis, cui fanno riferimento le linee guida emanate dal MIT, assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale.

A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base

VR , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali la realizzazione in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla precedente lettera C).

E) ISPEZIONI E VERIFICHE A CAMPIONE

Gli Uffici del Genio Civile dell'Isola, a seguito di sorteggio automatico esperito attraverso la piattaforma "Sismica Sicilia", esegue controlli a campione sui progetti depositati, per una percentuale non inferiore al 10%, verificando la completezza degli elaborati depositati ed estendendo il controllo anche al cantiere, con ispezioni ai sensi dell'art. 103 del DPR 380/2001, come recepito dalla L. R.16/2016 (art. 29 L.64/74), al fine di attuare la vigilanza sul territorio per l'osservanza delle norme tecniche.

Rimane nella facoltà dell'Ing. Capo o suo delegato, disporre ulteriori controlli sui cantieri ai sensi del sopra richiamato art. 103, in relazione alla complessità, dal punto di vista geomorfologico, geologico e/o strutturale dell'intervento di cui al progetto depositato/autorizzato, indipendentemente dalla classificazione sismica in cui ricadono.

E) DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 61 DEL DPR 380/2001

La classificazione degli interventi da sottoporre ad autorizzazione, deposito o semplice comunicazione, prescindono dalle disposizioni di cui all'art. 61 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016 (art.2 della L.64/74)

Il Dirigente Generale
(Arch. Salvatore Lizzio)

Appendice 1

Elenchi non esaustivi previsti dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n°7 del 13/02/2004 – parte I)

ELENCO "A"

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione
2. Centrali operative 118
3. Cliniche e case di cura (d)
4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)
5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)
6. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (a)
7. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (a)
8. Edifici destinati a sedi comunali (a)
9. Edifici destinati a comunità montane (a)
10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)
11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d'uso connesse alla gestione dell'emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)
12. Centri funzionali di protezione civile (c)
13. Immobili necessari per le comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati nei piani di protezione civile
14. Edifici ed opere individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
15. Caserme e strutture del corpo forestale della Regione siciliana
16. Strutture ospitanti enti di ricerca a supporto della protezione civile
17. Strutture locali della Croce Rossa italiana
18. Strutture locali del corpo nazionale Soccorso Alpino
19. Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
20. Edifici di proprietà non statale ospitanti caserme o sedi di Forze armate, Carabinieri, Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di finanza (e)
21. Strutture di proprietà non statale utilizzate da organismi ed enti anche statali con funzione di intervento e soccorso alla popolazione (e)

NOTE

- (a) *Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*
- (b) *Con riferimento ai piani comunali e provinciali di emergenza esistenti*
- (c) *Definiti in base al D.P.C.M. 15 dicembre 1998*
- (d) *Rif. circ. Min. LL.PP. n. 25882 del 5 marzo 1985*
- (e) *Funzioni dello Stato esercitate in immobili di proprietà di altri soggetti diversi dallo Stato*

Codice A.2. OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Autostrade in concessione e relative opere d'arte
2. Vie di comunicazione (stradale e ferroviaria, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza (vie di fuga o di accesso ai centri urbani)
3. Stazioni aeroportuali regionali
4. Aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di protezione civile,
5. Porti e stazioni marittime previste nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
6. Impianti classificati come grandi stazioni di competenza non statale
7. Opere d'arte costituenti copertura di corsi d'acqua
8. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie urbane (coperture di piazze, sottopassi, cavalcavia urbani, etc.)
9. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie comunali individuate come "vie di fuga" nei piani di protezione civile
10. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
11. Impianti di potabilizzazione e trattamento acque
12. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e la distribuzione di energia elettrica
13. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, etc...)
14. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione a diffusione regionale (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
15. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

ELENCO "B"

Categorie tipologiche di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Codice B.1.a: Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

1. Asili nido
2. Scuole materne
3. Scuole elementari
4. Scuole medie inferiori
5. Scuole medie superiori
6. Scuole secondarie (licei, istituti tecnici e professionali)
7. Altri edifici scolastici di ogni ordine e grado di proprietà non statale
8. Aule universitarie
9. Carceri
10. Uffici postali centrali
11. Uffici giudiziari
12. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, palestre)
13. Stadi ed impianti sportivi
14. Sale convegni e conferenze

15. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, convitti, opere pie, ecc.)
16. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), suscettibili di grande affollamento
17. Edifici e strutture aperte al pubblico adibite al commercio (mercati, centri commerciali, strutture adibite al commercio con esposizione diffusa, ecc.) suscettibili di grande affollamento

Codice B.1.b: Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

1. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, auditorium, ecc.)
2. Edifici aperti al culto (f)
3. Edifici monumentali aperti al pubblico
4. Musei

NOTE

(f) Non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003

Codice B.2: OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;
2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali quali impianti a rischio di incidente rilevante (g) ed impianti nucleari (h);
3. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione, stoccaggio, lavorazione di prodotti insalubri o pericolosi (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, altro);
4. Impianti termoelettrici;
5. Impianti di depurazione e trattamento rifiuti tossici;
6. Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (raffinerie, centrali termiche, oleodotti, gasdotti, etc...);
7. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di protezione civile, o in altre disposizioni di gestione dell'emergenza;
8. Stazioni non di competenza statale adibite al trasporto pubblico;
9. Opere di ritenuta non di competenza statale quali invasi e bacini artificiali, dighe ed altre opere di sbarramento il cui collasso può determinare conseguenze rilevanti sul in termini di perdita di vite umane e danni al territorio.

Appendice 2

Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile:

- a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;
- b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all'altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell'Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
- c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, polycarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione (dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;
- d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
- e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m., ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
- f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
- g) Pilastri a sostegno di cancelli, di qualsiasi tipologia strutturale, con altezza inferiore a ml.2,50;
- h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
- i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
- j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
- k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
- l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all'altezza dello stesso oggetto;
- m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- n) La realizzazione di nuove aperture nella compagine degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
- o) L'apertura e chiusura di vani sui solai, nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidità dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;
- p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.
- q) Rifacimento di massetti di solai con relativa pavimentazione e/o manto di copertura;
- r) Collocazione su massetti di calcestruzzo di container autoportanti di dimensioni non superiore a mq.30 o di cabine prefabbricate di dimensioni non superiore a mq.15.